


Convegno Impianti Sportivi

Roma, 8 Novembre 2013



2013 giugno 17


C.T. Prov. di Brescia sentenza 57

(slide 1 di 2)

L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a 516,46 euro per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici riguarda il singolo pagamento, non assumendo alcuna rilevanza l'importo complessivo dei cosiddetti "pagamenti frazionati".

Fonte: art. 25, comma 5 della L. 133/1999 e circ. 207/2000.

Pena: decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 e l'irrogazione delle anzidette sanzioni, vedasi circ. 43/2000.



2013 giugno 17

C.T. Prov. di Brescia sentenza 57

(slide 2 di 2)

Si tratterebbe della prima sentenza su questo argomento e non sembrerebbero esistere documenti di prassi che affrontino questo specifico aspetto. Da qui la rilevanza della pronuncia.

Va sottolineato, a conforto della stessa, che, in effetti, il tenore letterale dell'art. 25, comma 5 della L. 133/1999 nulla dispone circa i pagamenti frazionati, come osservato dai giudici di merito.

La simile disposizione recata dalla normativa antiriciclaggio sulla limitazione dell'uso del contante per importi non inferiori a 1.000 euro, invece, reca l'ulteriore e specifica previsione che il trasferimento di denaro contante "è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati" (art. 49, comma 1 del DLgs. 231/2007).

Analoga previsione, però, non è recata dall'art. 25, comma 5 della L. 133/1999, che si limita a stabilire che i pagamenti in contanti non possono essere superiori a 516,46 euro.

2013 maggio 21

C.T. Reg. della Lombardia sentenza 82

(slide 2 di 2)

Non tenere regolare contabilità di cui emerge che i corrispettivi non superano i costi di diretta imputazione evidenzia la natura commerciale dell'attività dell'ente di tipo associativo.

AL CONTRARIO:

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. V, causa 21 marzo 2002, causa C-174/2000, Kennemer Golf, punto 35 ha avuto modo di affermare che:

“La qualificazione di un ente come organizzazione senza scopo di lucro deve essere effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività della stessa organizzazione e che tale qualificazione rimane immutata anche se l'organizzazione stessa tende sistematicamente a produrre eccedenze, sempre che queste non siano distribuite tra i soci ma che in seguito vengano dalla stessa destinate all'esecuzione delle sue prestazioni.”



2013 maggio 21

C.T. Reg. della Lombardia sentenza 82

(slide 2 di 2)

La mancata prova della regolarità di convocazione e di pubblicità delle varie assemblee e le dichiarazioni dei “soci” alla G.d.F. della non conoscenza o informazione di assemblee tenute dall’associazione, legittimano il disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR per gli enti di tipo associativo per assenza dei presupposti di legge.

AL CONTRARIO:

La circolare Ag. Entrate 9 del 24/04/2013 prevede che La clausola della democraticità prevista dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002 si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell’associazione

renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria.

Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell’associazione elementi quali la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali

2013 luglio 9

C.T. Reg. del Lazio sentenza 192

- 1. La decommercializzazione delle attività svolte nei confronti dei propri associati non si applica alle quote associative differenziate in relazione alla diversa qualità delle prestazioni erogate e della frequenza nell'utilizzo degli impianti sportivi.**

Non ha nessun fondamento giuridico ma anzi, l'art. 148 comma 3 dice l'opposto. Inoltre l'ignoranza del frequentatore relativa alla parte di pagamento "a quota" ed "a corso sportivo" non può generare la presunzione che la parte "a quota" fosse inesistente. Inoltre la già citata Circ. 9E/2013 prevede la disapplicazione dell'art. 148 riscontrando:

*"La presenza di diverse **quote associative** alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi."*

QUINDI:

Resta fermo il disposto del comma 3 relativo ai corrispettivi specifici extra-quota.
- 2. Naturalmente non si applica all'attività di ristorazione all'interno delle proprie strutture.**

Sul punto si rimanda a quanto già detto in tema di tenuta contabile per sezionali, determinazione del reddito e delle imposte conseguenti.

w w w .
s t u d i o
m u l t i
s e r v i z i
. b i z

- ▶ Italia
- ▶ Viale America 93
- ▶ Int. 36
- ▶ 00144 ROMA

- ▶ United Kingdom
- ▶ 131-133 Cannon Street
- ▶ 5th floor
- ▶ London (EC4N 5AX)